

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 57a Preavviso

¹ L'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPG³.

² Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI sente quest'altro assicuratore prima di emanare la decisione.

Art. 69 cpv. 1, I^{bis} e 2

¹ In deroga agli articoli 52 e 58 LPG⁴:

- a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
- b. le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.⁵

¹ FF **2005** 2751

² RS **831.20**

³ RS **830.1**

⁴ RS **830.1**

⁵ V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

^{1bis} In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

² Gli articoli 85^{bis} capoverso 3 e 86 LAVS⁶ si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.⁷

II

*Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005
(misure per la semplificazione della procedura)*

Il diritto previgente si applica:

- a. alle decisioni emanate dall'Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- b. alle opposizioni pendenti presso l'Ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

III

Modifica del diritto vigente

Legge federale del 16 dicembre 1943⁸ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 132 cpv. 2

² Le deroghe di cui al capoverso 1 non valgono se la decisione impugnata concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 134

3. Spese Nella procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, adossare alle parti le spese processuali. Sono eccezzuate le controversie in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

⁶ RS 831.10

⁷ V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

⁸ RS 173.110

IV

*Coordinamento con altre leggi federali***1. Legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale federale (LTF)**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTF o la presente modifica della LAI, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 97 capoverso 2 e 105 capoverso 3 LTF ricevono il seguente tenore:

Art. 97 cpv. 2

² Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 105 cpv. 3

³ Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.

2. Legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTAF o la presente modifica della LAI, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 69 capoversi 1 lettera b e 2 LAI riceve il seguente tenore:

- b. le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

² Il capoverso 1^{bis} e l'articolo 85^{bis} capoverso 3 LAVS¹¹ si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

⁹ RS 173.110; RU 2006 12205

¹⁰ RS 173.32; RU ... (FF 2005 3689)

¹¹ RS 831.10

V

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.¹²
- ² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.

26 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹² FF 2005 6469